Assicurativo.it

Spese stragiudiziali per l'intervento dell'avvocato, Cassazione 11606 del 2005

di Aro

Cassazione â€“ Sezione terza civile â€“sentenza 28 aprile-31 maggio 2005, n. 11606

del 2006-11-15 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

Cassazione â€“ Sezione terza civile â€“sentenza 28 aprile-31 maggio 2005, n. 11606
Presidente Giuliano â€“ relatore Malzone
Pm Fuzio â€“ conforme â€“ ricorrente Cattolica Assicurazioni Srl â€“ controricorrente pX

Svolgimento dal processo

Con citazione 17 luglio 2001 pX Antonio, deducendo che a seguito del sinistro stradale verificatosi tra l'auto di sua proprietÃ e quella di sY Vincenzo, assicurata con la Cattolica Assicurazioni Spa, avvenuto in Roma in data 2 marzo 2001 e consistito nel tamponamento a tergo della sua autovettura ad opera di quella del Severini, la Cattolica Assicurazioni Spa gli aveva erogato, a titolo risarcitorio, la somma di lire 1.736.000, non comprensiva degli interessi e della svalutazione, omettendo di corrispondergli gli onorari stabiliti per legge all'avvocato cui aveva affidato la relativa pratica, conveniva in giudizio costoro, avanti il giudice di pace di Roma, per ivi sentirli condannare al pagamento delle residue spettanze.
I convenuti, costituitisi, contestavano l'avversa pretesa, eccependo, con esclusione della questione relativa alle spese legali, l'intervenuta transazione sulle ulteriori avverse pretese.
In particolare contestavano che fosse dovuto il pagamento delle spese legali extraprocessuali, sostenendo che la fattÃspecie originaria della procedura per il risarcimento del danno prevista dall'articolo 22 legge 990/69 aveva subito modificazioni con l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 57/2001, che, spostando la decorrenza del termine dilatorio dei 60 giorni dalla richiesta generica di risarcimento a quello della comunicazione all'assicuratore del giorno, dell'ora e del luogo disponibili per l'ispezione del veicolo danneggiato, mirava a concedere all'assicuratore uno "spatium deliberandi", per procedere al bonario ristoro del danno, al precipuo fine di evitargli ulteriori costÃ¬, quali, appunto, quelli derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento del danno.
Il giudice adito, con sentenza 11596/02, depositata il 5 aprile 2002, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti a corrispondere all'attore la somma di euro 300,00 quale rimborso delle spese legali extragiudiziali con interessi legali dalla sentenza al soddisfo, ritenendo le altre pretese coperte dall'accordo transattivo; compensava tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre la Cattolica Ass.ni spa esponendo due motivi, cui resiste con controricorso il pX.
Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della legge processuale di cui al disposto dell'articolo 22 legge 990/69 e degli articoli 90 e 91 Cpc, nonchÃ© omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si contesta la legittimitÃ dell'avvenuta liquidazione delle spese sostenute dalla parte per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale e si sostiene che le indicate norme limitano la ripetibilitÃ a carico della parte soccombente alle sole spese determinate dal processo:
"Dal tenore delle menzionate norme doveva discendere il principio della non risarcibilitÃ automatica delle anzidette spese stragiudizÃ¬ali, e ciÃ² perchÃ© essendo l'intervento di un legale necessario per legge solo nella fase processuale, giusto quanto disposto dagli articoli 83 e segg. Cpc, solo per tale fase il legislatore aveva individuato una giustificazione al rimborso della relativa spesa in favore della parte vittoriosa, essendo stata la stessa determinata da un obbligo di legge e non da una mera facoltÃ come quella del soggetto che scelga di rivolgersi ad un legale per una qualsiasi assistenza stragiudiziale".
"Tale principio trova anche esplicita conferma del 20 comma dell'articolo1227 Cc (come richiamato dall'articolo 2056 Cc) che, nel disciplinare in via generale il concorso causale del creditore nella determinazione del danno, testualmente dispone che il risarcimento non Ã¨ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".
Per tutti i ricordati risvolti tale aspetto della vertenza, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato del tutto ignorato dal giudice di pace che, nell'accogliere l'avversa pretesa, sia pure limitatamente alle spese legali, non avrebbe minimamente motivato in ordine alla

questione se e per quale ragione le spese legali dovevano essere riconosciute al danneggiato.
Il motivo Ã¨ infondato. Ed invero, la critica a tale punto della decisione poggia sul convincimento che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non considera che nulla vieta che il legislatore, per varie ragioni di ordine pubblico, possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, che non sono affatto estranei al processo, ma mirano a delimitarne il thema decidendum in contraddittorio fra le parti (Corte Costituzionale 63/1977).
Tuttavia, nel prevedere le eccezioni alla regola generale, il legislatore deve rispettare il fondamentale principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito dall'articolo 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto.
E' ciÃ² che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale.
Esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza.
Non Ã¨ dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilitÃ civile da circolazione stradale i composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non Ã¨ di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalitÃ . Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, perÃ², a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che Ã¨ quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato.
Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, cosÃ¬ come previsto dall'articolo 5.ultimo comma legge 57/2001 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione (Cassazione 11090/98 in Giust.Civ. 1999.1.422) Ã¨ necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia,quanto per garantire giÃ in questa prima fase la regolaritÃ del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo Ã¨ economicamente piÃ¹ forte,ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessitÃ e molteplicitÃ dei principi regolatori della materia.
Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge 990/69 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito.di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.
Inammissibile Ã¨ il secondo motivo di ricorso con cui si contesta sotto il profilo motivazionale e la violazione di legge l'eccessivitÃ della somma liquidata per le spese legali del procedimento ex articolo22 della menzionata legge, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il giudice di pace ha dato contezza della sua decisione e, a un tempo, la contestazione del quantum debeatur, a tale titolo, non Ã¨ suscettibile di esame in sede di legittimitÃ della decisione presa nel giudizio di equitÃ necessario, in quanto le asserite violazioni delle tariffe professionali degli avvocati costituiscono norme di carattere sostanziale. (Cassazione 1185/03; 10363/00).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita pX Antonio.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di pX Antonio, resistente costituitosi.

http://www.oua.it/indennizzo_diretto/doc/s11606.doc - Oua

Hai letto: Spese stragiudiziali per l'intervento dell'avvocato, Cassazione 11606 del 2005

Approfondimenti: Indennizzo diretto > Avvocato > Spese legali > Stragiudiziali > Sentenze > Cassazione >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it